

OTTAVA COMMISSIONE --- SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1949

## COMMISSIONE VIII

## TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE

## VII.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ANGELINI

## INDICE

	PAG.
<b>Congedi:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	65
<b>Disegno di legge (Rinvio della discussione):</b>	
Inquadramento fra i salariati temporanei dei manovali di pulizia e di facchinaggio dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (191).	65
PRESIDENTE . . . . .	65
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>	
Modificazioni al decreto legislativo 4 ottobre 1947, n. 1182, per quanto riguarda le competenze accessorie per gli agenti ed operai addetti alla manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche. (194).	66
PRESIDENTE . . . . .	66, 68, 69, 70, 71
UBERTI, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i> . . . . .	66, 67, 68, 69, 71
DUCCI, <i>Relatore</i> . . . . .	67, 68
TROISI . . . . .	67, 68
MONTICELLI . . . . .	69
SERBANDINI . . . . .	69
CARONITI . . . . .	69
COTANI . . . . .	69, 70
LOMBARDI RICCARDO . . . . .	69
VERONESI . . . . .	71
PERTUSIO . . . . .	71
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Contributi nelle spese di sorveglianza governativa per i servizi pubblici di trasporto soggetti a concessione o autorizzazione. (318).	71
PRESIDENTE . . . . .	71, 72
FIRRAO, <i>Relatore</i> . . . . .	71
IMPERIALE . . . . .	72
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	73

La seduta comincia alle 9,50.

Sono presenti :

Angelini, Baldassari, Borsellino, Capacchione, Cara, Caroniti, Corbino, Cotani, Ducci, Farinet, Franzo, Gennai Tonietti Erisia, Giavi, Giulietti, Gorini, Imperiale, Jacoponi, Latanza, Lombardi Riccardo, Maniera, Marotta, Martini Fanoli Gina, Mazza, Momoli, Monticelli, Moro Francesco, Olivero, Orlando, Pertusio, Petrucci, Salvatore, Semeraro Santo, Serbandini, Spoleti, Suraci, Tomba, Troisi, Veronesi.

Interviene alla seduta il Sottosegretario per le poste e le telecomunicazioni, Uberti.

MONTICELLI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati De Martino Alberto, De Palma e Pera.

**Rinvio della discussione del disegno di legge: Inquadramento fra i salariati temporanei dei manovali di pulizia e di facchinaggio dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (191).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Inquadramento fra i salariati temporanei dei manovali di pulizia e di facchinaggio dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ».

Per questo disegno di legge — come la Commissione ricorderà — fu deciso, in una precedente seduta, di richiedere il parere della I Commissione permanente. Nonostante le

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1949

premure fatte finora, nessuna risposta è pervenuta da parte della I Commissione. Quindi è necessario rinviare ad altra seduta l'esame di questo disegno di legge.

*(Così rimane stabilito).*

**Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni al decreto legislativo 4 ottobre 1947, n. 1182, per quanto riguarda le competenze accessorie per gli agenti ed operai addetti alla manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche. (194).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni al decreto legislativo 4 ottobre 1947, n. 1182, per quanto riguarda le competenze accessorie per gli agenti ed operai addetti alla manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche ».

La Commissione, per l'esame di questo disegno di legge — come per il successivo n. 318 — è integrata dall'apposita Sottocommissione per il parere finanziario.

Ricordo che nell'ultima seduta fu esaurita la discussione generale e furono anche approvati i primi tre commi dell'articolo 1. Il Sottosegretario Uberti chiese di sospendere l'esame di questo disegno di legge per dar modo al Governo di valutare le conseguenze finanziarie derivanti dagli emendamenti presentati da vari colleghi all'articolo 1.

Invito, pertanto, il Sottosegretario a riferire in merito.

UBERTI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Gli emendamenti proposti nella precedente seduta al disegno di legge in esame non sono da accogliere per motivi di carattere sia generale che specifico.

Fra i primi si rileva:

a) la misura delle modificazioni proposte è stata concordata e ritenuta sufficiente dalle rappresentanze sindacali della categoria;

b) la misura stessa è stata concordata con il Ministero del tesoro in base ad un piano finanziario, che rende possibile la copertura della maggiore spesa necessaria. Se si accogliesero gli emendamenti, occorrerebbe rivedere il piano finanziario e trovare nuovi cespiti per affrontare le nuove spese.

c) la maggiore spesa per l'amministrazione sarebbe troppo rilevante, date le note condizioni deficitarie del bilancio. Infatti, di fronte ad una spesa annua attuale, per sole missioni di durata superiore alle 24 ore e per diarie, di lire 320.532.460, starebbe una spesa di lire 339.455.370 per le stesse voci modificate

secondo il progetto presentato dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, e una di ben lire 396.804.010 secondo il progetto con le modifiche proposte dalla Commissione.

Se a ciò si aggiungono le maggiori spese derivanti dall'aumento delle indennità per lavori in sede e per le sole pernottazioni e per le altre indennità previste dal progetto, la differenza fra le indennità attualmente corrisposte e quelle derivanti dal decreto proposto dall'Amministrazione si aggirerebbe sui 41 milioni annui, mentre quella derivante dall'applicazione degli emendamenti proposti ascenderebbe a circa 100 milioni annui.

In particolare, ai singoli emendamenti proposti si osserva:

1°) lettera f): Attualmente l'indennità per percorrenza a piedi è di lire 4 a chilometro per funzionari, agenti ed operai. Già, portando l'indennità a lire 5 per i soli agenti ed operai, si crea una disparità a sfavore dei funzionari, che non si ritiene opportuno accentuare portando l'indennità a lire sei, come è stato proposto.

Inoltre la spesa, in confronto di quella proposta dalla Amministrazione, sarebbe raddoppiata.

2°) lettera e): In atto l'indennità chilometrica per percorrenze con mezzi forniti dall'Amministrazione non esiste. Dal progetto viene creata per i soli agenti ed operai, ma non si ritiene conveniente aumentare l'aliquota per le considerazioni esposte al numero 1;

3°) lettera a): Il progetto apporta una riduzione all'importo della indennità di missione per assenze superiori alle 24 ore, nella circoscrizione del Circolo. Per effetto di tale riduzione si verifica la compensazione necessaria per potere elevare le indennità di diaria senza un troppo gravoso onere di bilancio.

In realtà, con questo provvedimento, l'Amministrazione è venuta incontro a quelli che erano i desideri dei dipendenti e lo ha fatto sia aumentando di 41 milioni l'onere a carico dell'Amministrazione, sia spostando le indennità di missione, sia aumentando le diarie, che era il punto più sensibile e più reclamato dai dipendenti.

Vi sono state lunghe trattative con il Ministero del tesoro, giacché è evidente che ogni volta che un Dicastero deve fare una spesa, deve preventivamente prendere accordi con il Tesoro, per ottenere la corrispondente integrazione di bilancio. Ora, nel caso particolare, sperare che il Tesoro possa accedere ad un onere maggiore è assolutamente fuori di luogo.

## OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1949

Il Ministero ritiene quindi di non poter realizzare questo ulteriore aumento, che sarebbe previsto nella misura di 59 milioni.

DUCCI, *Relatore*. Mi sembra che l'onere di cui si tratta, da quanto ci ha riferito l'onorevole Sottosegretario, consista in 59 milioni; la stessa cifra è eloquente nella sua esiguità ed io non ravviso una impossibilità in senso assoluto ad accogliere gli emendamenti proposti.

Essi sono intesi, come la Commissione ricorda, ad elevare per percorrenze effettuate con mezzi dell'Amministrazione la quota da lire 1 a lire 1,50 e la quota per percorrenze a piedi da lire 5 a lire 6. Io lascerò giudicare alla Commissione se ciò sia in proporzione con l'aumento del costo della vita; credo che per maggiorarle in proporzione con l'aumento del costo della vita si dovrebbero ancora moltiplicare queste quote per tre o per quattro.

E quindi in nome di quello spirito di comprensione che tutti noi abbiamo dimostrato di avere per queste categorie di lavoratori che io vi chiedo di approvare questi emendamenti.

Per quello che riguarda poi la parte, diciamo, sostanziale, è un passo indietro che l'Amministrazione del Ministero delle telecomunicazioni ci fa compiere, perché neppure nella legislazione fascista si faceva distinzione fra lavori svolti dentro il Circolo e lavori svolti fuori del Circolo. Io ho già esposto al riguardo delle ragioni abbastanza serie la scorsa volta; ho detto che vi sono dei Circoli molto estesi e Circoli poco estesi, per cui si verrebbe in tal modo a creare una grave spequazione.

Ma che del resto sia opportuno e giusto quanto noi proponiamo, lo ha ammesso implicitamente anche il Ministero, il quale ha incominciato a corrispondere le maggiorazioni contemplate nel presente schema di legge con il 1° gennaio 1948, venendo così a riconoscere che con le aliquote stabilite nel 1946 era assolutamente impossibile che questi operai potessero, sia pure in maniera più che modesta, trattenersi fuori della sede.

Si pensi inoltre che, ove questi aumenti non dovessero venire accettati, vi sarebbe un certo numero di operai che verrebbero a dover rifondere allo Stato una parte di quanto hanno già percepito.

Io posso ancora lasciare la Commissione arbitra di decidere intorno all'emendamento proposto alla lettera c) che è quello che riguarda la diaria per le assenze dalla residenza e che fa distinzione fra gli agenti di ruolo e gli agenti non di ruolo e gli operai. Circa

questo emendamento, per ragioni anche di opportunità, io non insisto; ma per gli altri emendamenti, specie per quello che riguarda l'aumento della diaria dai 6 centesimi a lire 1,50 anziché ad una sola lira e per l'aumento da 4 a 6 lire anziché a 5, io reputo assolutamente necessario insistere.

Io non posso ora calcolare quanto inciderà la differenza che propongo, ma penso che inciderà in ragione di una ventina di milioni per ciascuna delle due quote, e cioè per una quarantina di milioni complessivamente. Si tratta quindi di un onere non troppo forte.

TROISI. A nome della Sottocommissione per il parere finanziario, desidererei sapere se l'onere di 59 milioni di cui si parla riguarda l'intero esercizio.

UBERTI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. L'intero esercizio.

TROISI. Desidererei allora sapere se si è avvisato anche ai mezzi per provvedere alla necessaria copertura.

PRESIDENTE. La misura stessa è stata concordata con il Ministero del tesoro in base a un piano finanziario che rende possibile la copertura della spesa necessaria. Se si rivedesse l'ammontare, occorrerebbe rivedere il problema per trovar modo di affrontare la nuova spesa necessaria.

Così dichiara l'onorevole Ministro in una lettera a me indirizzata.

DUCCI, *Relatore*. Questo è un punto fondamentale che va chiarito: se le proposte concordate non sono suscettibili, per le ragioni su cui già l'altra volta ci siamo espressi, di essere modificate, è inutile allora che la Commissione si raduni, perché, se una volta che sono intervenuti i concordati fra i Ministeri interessati, questi hanno un valore assoluto, sono intangibili, mi sembra allora che il compito della Commissione diventi completamente nullo.

UBERTI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. È bene tener presente che qui si tratta dell'esercizio di un servizio pubblico, che presentava, all'inizio dell'esercizio in corso, un *deficit* di 19 miliardi, *deficit* che doveva naturalmente essere coperto dal Tesoro. Ora fortunatamente siamo riusciti a ridurre questo *deficit* a 9 miliardi, ma è evidente che, quando un'amministrazione si trova in queste condizioni, noi non possiamo aumentare le spese, perché in tal caso occorrerebbe integrare le cifre o con nuove entrate dell'Amministrazione stessa o attraverso il Tesoro.

## OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1949

CARONITI. Mi sembra che se, anziché avere 19 miliardi di *deficit*, se ne hanno 9 a maggior ragione si potrebbe deliberare un aumento di 51 milioni di spesa a favore delle diarie, ferme restando le indennità per le missioni.

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 1 è del seguente tenore:

« I primi due commi dell'articolo 1 dall'allegato n. 1 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n. 1182, sono sostituiti dai seguenti:

« Tranne quanto disposto nel comma successivo, al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono applicabile le indennità di missione e di trasferimento stabilite per il personale delle Amministrazioni dello Stato.

« Il trattamento di missione per gli agenti e per i salariati, temporanei e giornalieri, addetti alla manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche, è stabilito nel modo seguente:

1°) per le missioni effettuate fuori della circoscrizioni del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di appartenenza, sono applicabili le norme e le aliquote vigenti per il personale delle Amministrazioni dello Stato;

2°) per le missioni effettuate nella circoscrizione del predetto Circolo;

a) per assenze dalla residenza di oltre 24 ore:

agenti di ruolo . . . . .	L. 1.090
agenti non di ruolo ed operai . . . . .	» 1.000

b) indennità di sola pernottazione:

agenti di ruolo . . . . .	L. 690
agenti non di ruolo ed operai . . . . .	» 625

c) diaria per assenze dalla residenza da un minimo di otto ore ad un massimo di dieci ore, compreso il tempo impiegato per il viaggio:

agenti di ruolo . . . . .	L. 400
agenti non di ruolo ed operai . . . . .	» 375

Per le assenze eccedenti le 10 ore, gli agenti ed operai predetti precepiranno la diaria sopra stabilita e inoltre, limitatamente all'eccedenza, la indennità per servizio straordinario, prevista dalle norme vigenti;

d) indennità per lavori in sede, di cui al regio decreto 14 novembre 1913, n. 1515, e per quelli relativi alla costruzione, trasfor-

mazione e adattamento di mobili e materiali:

agenti di ruolo . . . . .	L. 400
agenti non di ruolo ed operai specializzati . . . . .	» 250
operai manovali . . . . .	» 150

e) indennità per percorrenze effettuate con mezzi forniti dall'Amministrazione: agenti ed operai lire 1 a chilometro.

f) indennità per percorrenze a piedi: agenti ed operai lire 5 a chilometro ».

I primi tre commi, fino alle parole: « è stabilito nel modo seguente », furono approvati nella precedente seduta.

Al n. 1°) vi è il seguente emendamento sostitutivo degli onorevoli Ducci, Cotani, Caroniti, Imperiale e Baldassarri:

« Sostituire al n. 1) il seguente:

1°) per le missioni fuori ed entro l'ambito del Circolo di durata superiore alle 24 ore, sono applicabili integralmente le misure e le aliquote di cui al decreto legge 13 gennaio 1947, n. 7:

agenti di ruolo lire 1390;
agenti non di ruolo ed operai, lire 1285 ».

Questo emendamento assorbe sia il numero 1 che il numero 2, e modifica il concetto delle missioni effettuate fuori od entro al Circolo, sostituendovi unicamente il concetto della durata, che deve essere superiore alle 24 ore.

Riterrei che si potrebbe prima mettere in votazione l'emendamento limitatamente a questo concetto di diversa valutazione delle missioni: successivamente si voterà l'ammontare delle indennità di missione.

TROISI. Dichiaro, a nome della Sottocommissione finanze e tesoro, che sono contrario a questo emendamento, in quanto esso porta un'aggravio di spesa che eccede i limiti stabiliti.

UBERTI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Faccio osservare che se votiamo per divisione questo emendamento, l'approvazione della prima parte, significherebbe implicitamente approvazione anche della seconda. Non ho presenti quali siano le norme e le aliquote vigenti nelle Amministrazioni dello Stato, ma saranno certamente superiori a quelle fissate dal disegno di legge.

DUCCI, *Relatore*. La differenza è questa: entro il Circolo l'indennità di missione è di

## OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1949

lire 1090 e fuori del Circolo viene ad essere di lire 1390, che è quella fissata dal mio emendamento, inquantoché esso abolisce proprio la differenza fra « dentro e fuori del Circolo ».

PRESIDENTE. Mi pare che l'onorevole Sottosegretario abbia chiesto un'altra cosa. Nel testo legislativo è detto che sono applicabili, per le missioni effettuate fuori la circoscrizione del Circolo, le norme e le aliquote vigenti per il personale delle Amministrazioni dello Stato. Che differenza esiste fra il testo legislativo in esame e il decreto 13 dicembre 1947?

DUCCI, *Relatore*. « Dentro » il Circolo si ha una indennità di lire 1090 e « fuori » del Circolo lire 1390. Ritornando al vecchio decreto, alla vecchia legge, tutte le permanenze fuori sede superiori alle 24 ore verrebbero remunerate con lire 1390.

PRESIDENTE. Evidentemente, non è possibile scindere l'emendamento in due parti perché, votandone la prima parte e approvandola, si viene conseguentemente ad approvare anche la seconda parte. Io debbo quindi porre in votazione l'emendamento completo così come è stato presentato dall'onorevole Ducci.

SERBANDINI. Credo che una volta approvato il criterio generale di non stabilire alcuna distinzione fra fuori e dentro del Circolo, purché si superino le 24 ore, si possa discutere sulla misura dell'indennità tenendo presente che il modo di valutazione è stato stabilito nel senso della durata.

MONTICELLI. Ritengo che non si possa costituire un precedente che significhi impegno all'aumento dell'indennità, mentre l'emendamento ha — a mio avviso — il preciso significato di stabilire che le indennità debbono essere aumentate.

CARONITI. Voterò a favore dell'emendamento Ducci perché le cifre riguardanti le missioni sono quelle che si corrispondono in atto. Con questa legge invece si vorrebbe diminuirle, anziché aumentarle come per le diarie.

UBERTI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Tutta l'economia di questa legge è rivolta ad aumentare la diaria anziché la missione. Il fabbisogno per aumentare le diarie è di 41 milioni ed è dovuto alla riduzione delle indennità di missione dentro il Circolo, che è il campo di lavoro normale degli operai del Circolo. Ora, se si sopprime questa disposizione del comma secondo, si viene completamente ad alterare la fisionomia della legge. Questo risultato è stato ottenuto anche dopo lunghe trattative con le organizzazioni sindacali. Gli operai domandavano

un maggior contributo da parte dell'Amministrazione, e questo è stato ottenuto nella cifra di 41 milioni. Di più non è possibile.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ducci ed altri al n. 1°), non accolto dal Governo.

(È approvato).

Vi è poi l'emendamento dei deputati: De Palma, Cotani, Mazza:

« Alla lettera a), b), c) dell'articolo 1 sostituire un'indennità unica nella misura massima di lire 690 già indicata per gli agenti di ruolo ».

« Alla lettera d) per gli agenti di ruolo e non di ruolo ed operai specializzati lire 400: e per gli operai manovali lire 250 ».

Mi pare che l'emendamento tenda a sopprimere la distinzione che il testo governativo fa tra agenti di ruolo e non di ruolo. L'indennità dovrebbe essere unica. Poiché però la lettera a) è venuta a cadere in seguito all'approvazione dell'emendamento Ducci, mi pare che questo emendamento non possa più riferirsi che alla lettera b) e c).

COTANI. Si tratta di rimborso di spese, che a mio avviso deve essere eguale, per gli agenti di ruolo e per quelli non di ruolo.

UBERTI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. La questione non è nella cifra, ma nel fatto che con ciò si modificherebbe l'ordinamento amministrativo vigente che fa distinzione tra personale di ruolo e non di ruolo.

COTANI. Non comprendo perché il guardafili di ruolo e il guardafili non di ruolo non debbano avere la stessa indennità per rimborso spese. Non vi è una differenza di categoria, onorevole Sottosegretario.

UBERTI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Non si può di straforo, su un punto particolare, modificare tutta una impostazione.

LOMBARDI RICCARDO. Dato che una discussione di principio è estremamente pericolosa, l'onorevole Sottosegretario di Stato teme che con l'adozione di questo suggerimento si possa infirmare la struttura amministrativa del personale.

Ciò non mi sembra vero, perché fra il personale di ruolo e quello non di ruolo esiste una differenza molto più fondamentale che non quella dello stipendio: una parità di retribuzione non turba assolutamente il criterio della differenza funzionale e di struttura e di retribuzione complessiva.

## OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1949

PRESIDENTE. Qui, però, ci troviamo di fronte anche ad un emendamento alla lettera *d*)...

COTANI. Dichiariamo di rinunciare a questa modifica, mantenendo il testo governativo.

PRESIDENTE. Allora dobbiamo votare sulle proposte di emendamento degli onorevoli De Palma, Cotani e Mazza alle lettere *b*) e *c*).

Si propone alla lettera *b*) di sostituire una indennità unica di pernottazione nella misura massima di lire 690 per gli agenti di ruolo, agenti non di ruolo ed operai.

Pongo in votazione questo emendamento.

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'emendamento alla lettera *c*):

« Diaria per assenze dalla residenza da un minimo di otto ore ad un massimo di dieci ore, compreso il tempo impiegato per il viaggio:

agenti di ruolo, agenti non di ruolo ed operai lire 400 ».

(È approvato).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo 1 fino alla lettera *d*) compresa:

« Per le assenze eccedenti le 10 ore, gli agenti ed operai predetti percepiranno la diaria sopra stabilita e inoltre, limitatamente all'eccedenza, la indennità per servizio straordinario, prevista, dalle norme vigenti;

*d*) indennità per lavori in sede, di cui al regio decreto 14 novembre 1913, n. 1515, e per quelli relativi alla costruzione, trasformazione e adattamento di mobili e materiali:

agenti di ruolo . . . . .	L. 400
agenti non di ruolo ed operai specializzati . . . . .	» 250
operai manovali . . . . .	» 150

(È approvata).

Alla lettera *e*) vi è una proposta di emendamento sostitutivo formulata dagli onorevoli Ducci, Cotani, Imperiale ed altri:

« *e*) indennità per percorrenze effettuate con mezzi forniti dall'Amministrazione: agenti ed operai lire 1.50 a chilometro ».

La pongo in votazione.

(È approvata).

Pongo infine in votazione l'emendamento alla lettera *f*) dell'articolo 1 proposto dagli onorevoli Ducci, Cotani, Imperiale ed altri:

« *f*) indennità per percorrenze a piedi: agenti ed operai lire 6 a chilometro ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso, come risulta dopo l'approvazione degli emendamenti proposti:

## ART. 1.

I primi due commi dell'articolo 1 dell'allegato n. 1 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n. 1182, sono sostituiti dai seguenti:

« Tranne quanto disposto nel comma successivo, al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono applicabili le indennità di missione e di trasferimento stabilite per il personale delle Amministrazioni dello Stato.

« Il trattamento di missione per gli agenti e per i salariati, temporanei e giornalieri, addetti alla manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche, è stabilito nel modo seguente:

1°) per le missioni effettuate fuori e dentro l'ambito del Circolo, di durata superiore alle 24 ore, sono applicabili integralmente le norme e le aliquote di cui al decreto legislativo 13 gennaio 1947, n. 7:

agenti di ruolo . . . . .	L. 1.390
agenti non di ruolo ed operai . . . . .	» 1.285

2°) indennità di sola pernottazione:

agenti di ruolo, agenti non di ruolo ed operai . . . . .	L. 690
--	--------

3°) diaria per assenze dalla residenza da un minimo di otto ore ad un massimo di dieci ore, compreso il tempo impiegato per il viaggio:

agenti di ruolo, agenti non di ruolo ed operai . . . . .	L. 400
--	--------

Per le assenze eccedenti le 10 ore, gli agenti ed operai predetti percepiranno la diaria sopra stabilita e inoltre, limitatamente all'eccedenza, la indennità per servizio straordinario, prevista dalle norme vigenti;

4°) indennità per lavori in sede, di cui al regio decreto 14 novembre 1913, n. 1515, e per quelli relativi alla costruzione, trasformazione e adattamento di mobili e materiali:

agenti di ruolo . . . . .	L. 400
agenti non di ruolo ed operai specializzati . . . . .	» 250
operai manovali . . . . .	» 150

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1949

5°) indennità per percorrenze effettuate con mezzi forniti dall'Amministrazione: agenti ed operai lire 1,50 a chilometro.

6°) indennità per percorrenze a piedi: agenti ed operai lire 6 a chilometro ».

(È approvato).

Passiamo al successivo articolo 2:

#### ART. 2.

Le modificazioni di cui all'articolo precedente hanno efficacia dal 1° gennaio 1948.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

VERONESI. Desidero sapere se nel bilancio dell'Amministrazione c'è un apposito capitolo per lo stanziamento di queste spese, perché, ove questo stanziamento non fosse sufficiente, bisognerebbe venire ad una riduzione dei lavori di manutenzione.

UBERTI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. In bilancio c'è uno stanziamento aumentato di 41 milioni. Ora, siccome qui si va a cifre molto superiori ai 59 milioni e poi ci sono gli aumenti approvati, non so come si potrà fare.

PRESIDENTE. Se il disegno di legge sarà approvato a scrutinio segreto, ciò significa che il Governo saprà che la Commissione ha deliberato un aumento di spesa. Vuol dire che il Ministero provvederà a quelli che possono essere i fondi occorrenti, d'accordo col Ministero del tesoro.

D'altra parte, questa legge dovrà andare al Senato. Per quanto ci riguarda, non possiamo ammettere il principio di introdurre delle variazioni dopo la votazione avvenuta sui singoli articoli.

PERTUSIO. Allo scopo di poter apprezzare di più in questa sede l'intervento dell'onorevole rappresentante della Commissione finanze e tesoro, sarebbe opportuno che fosse chiarito tempestivamente ai membri della nostra Commissione quali sono gli emendamenti che importano una maggiore spesa.

Per esempio, il rappresentante della Commissione finanze e tesoro ha saputo, soltanto in questo momento, quali erano i maggiori impegni e si è pronunciato senza esitazione sfavorevolmente. Ora, o il rappresentante della Commissione finanze e tesoro, ogni volta che c'è un aumento anche di una lira, dice che questo aumento non si può fare e quindi il nostro lavoro viene sempre compromesso, oppure compie un'indagine preventiva per

stabilire se c'è la possibilità di reperire i fondi necessari e per questo gli occorre conoscere anticipatamente gli emendamenti per studiarne e controllarne le conseguenze.

In sostanza, sarebbe opportuno che l'indagine avvenisse preventivamente. Questo mi sembra molto importante per la prosecuzione dei nostri lavori, tutte le volte che abbiamo emendamenti che importino maggiore spesa.

#### Discussione del disegno di legge: Contributi nelle spese di sorveglianza governativa per i servizi pubblici di trasporto soggetti a concessione o autorizzazione. (318).

PRESIDENTE. Passiamo al terzo punto dell'ordine del giorno: Discussione del disegno di legge concernente contributi nelle spese di sorveglianza governativa per i servizi pubblici di trasporto soggetti a concessione o autorizzazione.

L'onorevole Firrao ha facoltà di esporre la sua relazione.

FIRRAO, *Relatore*. Il provvedimento sottoposto al nostro esame trae motivo dal fatto che le aziende di trasporto private in concessione o autorizzate erano sottoposte, in base al testo unico della legge che governa questi rapporti, ad una tassa chilometrica in genere, per rimborsare allo Stato gli oneri che l'Amministrazione ha nel sorvegliare queste concessioni.

In atto questi rimborsi corrispondono a quelli che furono stabiliti fin dal 1912, vale a dire a 20 lire per chilometro per le ferrovie in concessione. È evidente che questi valori oggi non hanno più significato.

In definitiva, io non ho bisogno di sviluppare un'analisi singola dei vari articoli del provvedimento; però sono dell'opinione che effettivamente questo adeguamento va fatto e senza preoccupazioni eccessive, perché o esso incide sulle ferrovie deficitarie dove (come vedremo anche in un provvedimento all'esame in sede normale) lo Stato interviene con integrazioni di bilancio; o agisce su esercizi attivi ed allora è giusto che le amministrazioni di questi esercizi rimborsino allo Stato la spesa, o la parte di spesa, che lo Stato sopporta per vigilare questi esercizi, nell'interesse della pubblica cosa.

Quindi, mi limito, per queste ragioni, a raccomandare all'approvazione della Commissione il testo proposto dal Ministro dei trasporti.

Effettivamente devo dichiarare che mi ero preoccupato del fatto che nella disposizione di legge non fosse chiaramente detto che que-

## OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1949

sti contributi vanno a favore dell'Erario. Forse questa precisazione avrebbe chiarito subito il concetto del provvedimento.

Non ritengo di presentare un emendamento in questo senso per due ragioni: prima, perché il provvedimento di legge è già stato approvato dal Senato e poi perché, in fondo, non è necessario in quanto, attualmente, quei contributi che oggi si pagano sono pagati con bolletta presso la Tesoreria e a favore dell'Erario.

**IMPERIALE.** Vorrei fare una preghiera, che mi pare sia stata già fatta da qualche altro collega. Ho rilevato che i disegni di legge ci pervengono con molto ritardo: questo io l'ho ricevuto appena ieri sera ed ho appreso che nella casella postale è stato messo il 21 febbraio, quando noi non eravamo a Roma.

Ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che va votato a ragion veduta. Vorrei quindi pregare che si faccia una doppia comunicazione di cui una a domicilio e una nella casella postale, oppure si faccia in modo che l'avviso arrivi sei o sette giorni prima della discussione, onde sia possibile votare con coscienza.

C'è poi un'altra questione: molti disegni di legge non sono accompagnati da una relazione ministeriale.

Io prendo atto di quello che dice il collega Firrao; ma debbo far notare la mancanza di questa relazione.

**PRESIDENTE.** In questo caso è stata allegata al disegno anche la relazione del Senato. Comunque, ho già raccomandato alla Segreteria generale di provvedere in questo senso, ma quanto a trasmettere il testo dei provvedimenti al domicilio e alla Camera, bisogna considerare che ciò comporterebbe un aggravio di spesa, mentre il singolo deputato ha sempre la possibilità di avvertire l'ufficio postale che gli venga rispedita la posta al proprio domicilio.

Passiamo ora all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

## ART. 1.

« I contributi nelle spese di sorveglianza governativa dovuti per l'esercizio delle ferrovie e delle tramvie in applicazione degli articoli 199 e 272 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata e per le tramvie a trazione meccanica, sono stabiliti nella seguente misura:

ferrovie pubbliche, lire 2000 a chilometro;

tramvie extraurbane, lire 1000 a chilometro;

tramvie urbane, lire 500 a chilometro.

« Per le tramvie urbane di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1406, si applica la misura stabilita per le tramvie extraurbane ».

(È approvato).

## ART. 2.

« Per i sottoindicati servizi pubblici di trasporto, concessi o autorizzati a favore dell'industria privata, i contributi nelle spese di sorveglianza governativa sull'esercizio sono stabiliti nella seguente misura:

filovie extraurbane, lire 1000 a chilometro;

filovie urbane, lire 500 a chilometro;

servizi di navigazione interna, lire 1500 a chilometro;

funicolari terrestri, lire 20.000 a chilometro, col minimo di lire 15.000;

funicolari aeree (funivie), lire 20.000 a chilometro, col minimo di lire 15.000;

slittovie, sciovie, seggiovie e simili, lire 5000 per ciascun impianto;

ascensori in servizio pubblico, lire 4000 per ciascun impianto ».

(È approvato).

## ART. 3.

« Durante la costruzione degli impianti fissi i contributi di cui agli articoli precedenti sono raddoppiati; e sono triplicati se per i relativi lavori sia accordata la sovvenzione o altro concorso dello Stato. Analoghe maggiorazioni sono stabilite per la sorveglianza durante la ricostruzione di linee o tratti di linee distrutti o danneggiati dalla guerra ».

(È approvato).

## ART. 4.

« Per le ferrovie private di seconda categoria e per i binari di raccordo di stabilimenti industriali è dovuto un contributo nelle spese di sorveglianza governativa nella misura annua di lire 2000 a chilometro, con un minimo di lire 1500.

« Sono esclusi dall'applicazione del contributo i binari di raccordo fra le stazioni della rete delle ferrovie dello Stato e gli stabilimenti industriali, quando al loro esercizio provveda direttamente l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, e sempre quando non interessino strade pubbliche e private ».

(È approvato).

## OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1949

## ART. 5.

« Il contributo nelle spese di sorveglianza dovuto dai concessionari di pubblici servizi automobilistici per trasporto di persone, bagagli e pacchi agricoli (autolinee), a norma dell'articolo 26 della legge 28 settembre 1939, n. 182, è elevato a lire 0,20 per ogni chilometro dalla percorrenza complessiva desunta dagli atti di concessione, salvo la riduzione alla metà, per i servizi urbani, nei limiti indicati dal comma secondo dello stesso articolo 26 ».

*(È approvato).*

## ART. 6.

« Per i servizi pubblici di linea per trasporto merci con autoveicoli, concessi in applicazione della legge 20 giugno 1935, n. 1349, è dovuto il contributo nelle spese di sorveglianza governativa nella misura di lire 0,15 per ogni chilometro della percorrenza complessiva desunta dagli atti di concessione ».

*(È approvato).*

## ART. 7.

« I contributi di cui agli articoli precedenti hanno decorrenza dal 1° gennaio 1949 e sono dovuti anche per i servizi esercitati di fatto in pendenza della regolarizzazione della concessione.

« Quelli attualmente applicati in misura minore sono aumentati con la stessa decorrenza sino all'importo stabilito nei detti articoli ».

*(È approvato).*

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

## Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui due disegni di legge oggi esaminati.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Modificazioni al decreto legislativo 4 ottobre 1947, n. 1182, per quanto riguarda le competenze accessorie per gli agenti ed operai addetti alla manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche. (194):

Presenti e votanti . . . . .	31
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	25
Voti contrari . . . . .	6

*(La Commissione approva).*

Contributi nella spesa di sorveglianza governativa per i servizi pubblici di trasporto soggetti a concessione o autorizzazione. (318):

Presenti e votanti . . . . .	31
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	31
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

**La seduta termina alle 11,30.**